



Reg. cronol. n° 2457  
Reg. superl. n° 647

**ORIGINALE**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOMINE DEL POPOLO ITALIANO

Dr. Proc. **ANDREA SCAVETTA**  
Via Cavour, 14 - Tel. 287213  
**FIRENZE**

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione Ia Civile,  
composta dai signori:

- ✓ 1)-Dottor Francesco Cappellini      Presidente Rel.      **OGGETTO:**
- ✓ 2)-Dottor Paolo Cipriani            Consigliere      **Riconoscimento**
- ✓ 3)-Dottor Giuseppe Sorge            "                    **lodo arbitrale**
- ✓ 4)-Dottor Giuseppe De Biase        "                    **straniero.**
- ✓ 5)-Dottor Roberto Bianchini        "                    **F.A.P. 1-3**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.ro 563/76 Ruolo Reg.  
Gen. Aff. Civ. Contenziosi e n.ro 31265 Reg. Dep. carta  
bollata e vertente:

TRA

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA  
FIRENZE

Soc. BOBBIE BROOKS INCORPORATED corrente nello stato  
dell'Ohio, U.S.A., in persona del legale rappresentante  
pro-tempore, elettivamente domiciliata in Firenze  
presso l'avv.to Andrea Scavetta che la rappresenta  
e difende unitamente all'avv.to Giorgio Bernini di  
Bologna, come da mandato apposto in atti;

**APPELLANTE**

E

LANIFICIO WALTER BANCII, Soc. in acc. semplice con sede in  
Prato, in persona del suo Socio accomandatario, elettiva-

mente domiciliato in Firenze presso l'avv.to Paolo Fanfani che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.to Giancarlo Giannozzi e Francesco Pardi come da mandato apposto in atti;

APPELLATO

P.M.; E INTERVENUTO IN GIUDIZIO

All'udienza collegiale del 17.6.1977 la causa passava in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per l'appellante:

Piaccia alla Corte Ecc.ma dichiarare in Italia la efficacia della sentenza arbitrale del 3.12.1975 di cui in narrativa di causa, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con ogni più ampia riserva di dedurre e produrre.

Per l'appellato:

Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, respingere le domande tutte proposte dalla Bobbie Brooks Incorporated contro il Lanif. Walter Banci, previa occorrendo dichiarazione di inefficacia in Italia del lodo arbitrale pronunciato il 3.12.75 dal Commercial Arbitration Tribunale della American Arbitration Association.

Con vittoria di spese e di onorari e con ogni altra pronuncia conseguenziale e del caso.

Il P.M. conclude:

2

Piaccia alla Corte Ecc.ma dichiarare la declaratoria di efficacia della pronuncia arbitrale straniera.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 1 e 7 Giugno 1976 la società Bobbie Brooks Incorporated conveniva in giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Firenze la società in accomandita semplice Lanificio Walter Banci e C. e dopo aver premesso che con sentenza arbitrale resa dal Commercial Arbitration Association il 3.12.75 il Lanificio convenuto era stato condannato: a) al pagamento a favore dell'istante di L.125.116, 51 dollari U.S.A.; b) al rimborso di una quota parte delle spese dell'American Arbitration Association per dollari 4.588,06; che tale sentenza si fondava su una clausola arbitrale apposta nel retro degli ordini di acquisto emessi e sottoscritti dalla Walter Banci; che pur essendo sorta vertenza tra le parti circa il quantitativo, caratteristiche e qualità del tessuto fornito dalla convenuta la Bobbie Brooks non aveva potuto esimersi dal pagamento avendo rilasciato lettere di credito irrevocabili; che essa istante aveva tempestivamente invitato la Walter Banci a partecipare al procedimento arbitrale, ma la convenuta non vi aveva partecipato pur essendo pienamente al corrente dell'inizio e dello svolgimento della procedu-

ra. Tutto ciò premesso chiedeva che fosse dichiarata in Italia l'efficacia della sentenza arbitrale 3.12.75 ai sensi della convenzione di New York resa esecutiva con L. 19.1.68 n. 62.

Costituitosi in giudizio il Lanificio Walter Bacci si opponeva all'accoglimento della domanda deducendo: (1°) che i rapporti sostanziali si erano svolti con la società Verrazzano Trading e non con la convenuta; (2°) che nella specie mancava il requisito della stipulazione scritta della clausola compromissoria come richiesto dall'art. II della Convenzione di New York, per cui legittimamente esso Lanificio aveva rifiutato di partecipare ad un giudizio arbitrale innanzi ad un organo straniero di cui non aveva accettato le giurisdizione; (3°) che non si poteva riconoscere la natura di sentenza arbitrale ad un lodo emesso dall'American Arbitration Association ma non munito del "judgement on the award" che solo poteva attribuirgli carattere di sentenza; (4°) che il procedimento arbitrale si era svolto in violazione dei paragrafi 20, 29, 30 e 34 del regolamento stesso dell'American Arbitration Association; (5°) che comunque il lodo era contrario ai nostri principi di ordine pubblico perchè privo di motivazione.

La causa sulle conclusioni in epigrafe trascritte

era rimessa al Collegio per l'udienza del 17.6.1977.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Bobbie Brooks ha agito in questo giudizio per ottenere una pronuncia che renda esecutivo in Italia un lodo (award) emesso il 3.12.1975 dal Tribunale di Arbitrato Commerciale dell'American Arbitration Association in Cleveland, Contea di Cuyahoga, Ohio (U.S.A.) nella controversia arbitrale tra essa società Bobbie Brooks e il Lanificio Walter Banci di Prato, in conformità alle regole di arbitrato di detta associazione come emendate e in vigore dall'1.11.73, con il quale lodo il Lanificio Walter Banci è stato dichiarato tenuto al pagamento di 1.125.116,51 dollari U.S.A., oltre al pagamento delle spese processuali di poi liquidate in dollari 4.588,06 oltre dollari 12.82 dovuti all'American Arbitration Association con atto del 12.12.1975.

E' stata quindi esperita un'azione di delibazione di sentenza arbitrale straniera, azione autonoma di accertamento costitutivo le cui condizioni per la pronuncia favorevole sono nel nostro ordinamento giuridico, a partire dall'1.5.1969 precisate dalla Legge 19.1.1968 n. 62 che ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere conclusa a

6

New York il 10.6.58 convenzione che ai sensi del suo articolo primo si applica appunto al riconoscimento ed all'esecuzione "des sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un Etat autre que celui où la reconnaissance et l'esecuzione des sentences sont demandées..." La succitata legge costituisce, come è pacifico e come del resto affermato dalla costante giurisprudenza per le leggi che ratificano le convenzioni internazionali in materia di riconoscimento in genere di sentenze straniere una *lex specialis* che prevale sulle disposizioni generali degli artt. 797 - 800 c.p.c. per cui la fattispecie deve essere esaminata esclusivamente alla luce delle norme della legge 19.1.68 n. 62 (C. 21.4.66 n. 1015 e C. 30.4.69 n. 140). Ciò precisato, passando ad esaminare le disposizioni della convenzione di New York resa esecutiva in Italia con la succitata L. 19.1.68 n. 62 deve rilevarsi che in essa l'art. III espressamente afferma che ciascuno degli stati contraenti dovrà riconoscere l'autorità di una sentenza arbitrale e accordarle esecuzione "aux conditions établies dans les articles suivants". L'art. IV prescrive che la parte che agisce per la delibazione deve produrre copia autentica della sentenza e copia autentica del compromesso o del contratto contenente la clausola compromissoria. Le vere e

7

proprie condizioni sussistendo le quali "la reconnais-  
"sance et l'execution de la sentence non seront refusés"  
sono indicate nell'art. V che prevede due diverse spe-  
cie di condizioni e cioè alcune condizioni che posso-  
no essere accertate di iniziativa del Giudice e altre  
condizioni che si risolvono invece in eccezioni che  
devono essere eccepite e dimostrate "sur requête de  
"la partie contre la quelle elle (la sentence) est  
"invoquée". La prima eccezione di parte prevista dal-  
la lettera a) dell'art. V concerne tra l'altro l'ipo-  
tesi che "la convention vitée à l'article II" e cioè  
il compromesso o la clausola compromissoria "n'est  
"pas valable en vertu de la loi à laquelle les parties  
"l'on subordonnée ou, à défaut d'une indication à  
"cet égard, en vertu de la loi du pays où la sentence  
"à été rendue".

Orbene nella specie la difesa del Lanificio convenu-  
to, contesta in radice che sussista nella specie un  
accordo qualificabile come compromesso o clausola com-  
promissoria ai sensi dell'art. II della convenzione.  
Questo articolo II in ordine alla "convention écrite  
"par la quelle les parties s'obligent a soumettre à  
"un arbitrage" una vertenza, convenzione che ciascun  
stato contraente si obbliga a riconoscere, al n. 2  
precisa che si intende per "convention écrite" "una

"clause compromissoire insérée dans un contrat, ou  
"un compromis, signés par les parties ou contenus dans  
"un échange de lettres ou de telegrammes". Nell'interpretazione di questa specifica norma la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai costante nel ritenere che la convenzione di New York richiede sì ad substantiam per il compromesso e la clausola compromissoria la forma scritta, ma all'esistenza di tale forma non solo non è necessaria la contestualità delle due dichiarazioni di volontà stante la possibilità di dedurre il compromesso da uno scambio di lettere o di telegrammi ma non è nemmeno necessaria; dato il riferimento ai telegrammi, la sottoscrizione delle parti per cui la esigenza della forma scritta è comunque osservata ove sia accertabile concretamente anche in altro modo la provenienza personale delle vicendevoli dichiarazioni scritte (vedi C.s.u. 13.12.1971 n. 3620 C. 25.5.76 n. 1877). D'altra parte la Suprema Corte ha anche precisato ripetutamente che la sussistenza del requisito formale che la clausola risulti da convenzione scritta deve verificarsi ex art. 26 disp. part. C.C. in base alla legge del luogo in cui il contratto venne stipulato (C. 27.2.70 n. 470; C. 12.3.73 n. 670; C. 25.5.76 n. 1877) e nella specie è pacifico che lo accordo venne perfezionato in America ove alla società

Italy





107  
I

tà Bobbie Brooks proponente la fornitura di tessuti  
 pervenne l'accettazione dell'ordine da parte della  
 ditta venditrice, per cui è indubbio che occorra  
 eventualmente riferirsi alla legge statunitense anche  
 perchè negli U.S.A. è stato emesso il lodo e l'art.  
 V lett. a) stabilisce che la validità della conven-  
 zione debba essere valutata in base alla legge del  
 paese ove il lodo è stato emesso.

Dopo queste necessarie precisazione di diritto, pas-  
 sando ad esaminare gli elementi di fatto, dalla documen-  
 tazione prodotta in causa si rileva che il 10.7.1973  
 il 6.9.73 e il 19.10.1973 la Bobbie Brooks emise va-  
 ri ordini di acquisto di tessuto (Fabric Purchase  
 Order) usando degli stampati sul retro dei quali a  
 stampa erano apposte le "condizioni e termini stan-  
 dard (Standard Terms and Conditions) e tra queste  
 condizioni era anche precisata in inglese quella per  
 la quale "qualsiasi controversia o pretesa insorgen-  
 te dal presente contratto o relativa ad esso o al  
 suo inadempimento dovrà essere risolta per arbitrato  
 davanti ad un collegio di tre arbitri nella città  
 di Cleveland Ohio, secondo le regole all'epoca ap-  
 plicabili della American Arbitration Association e  
 il lodo reso dagli arbitri potrà essere dichiarato  
 esecutivo da qualsiasi corte che abbia giurisdizione

10

"al riguardo". Non vi è dubbio quindi che nella specie la clausola compromissoria era stilata specificamente per scritto nell'ordine di acquisto che veniva inviato al fornitore, altra parte contraente, e questa clausola nell'ordine era evidenziata in quanto nella facciata anteriore dell'ordine stesso in fondo a caratteri a stampa più marcati ed evidenti era scritto "soggetto alle condizioni della parte di dietro" e non assume alcuna rilevanza la circostanza che l'ordine fosse o meno firmato (la parte attrice ha potuto evidentemente produrre le copie non firmate perchè la firma era apposta negli originali rimessi al destinatario) perchè è pacifico che tali ordini provenivano dalla società Bobbie Brooks chiaramente indicata nell'intestazione dell'ordine e ciò in aderenza a quanto la Suprema Corte ha ritenuto nella interpretazione dell'art. II della convenzione di New York quando ha affermato che l'esigenza della forma scritta è comunque osservata ove sia accertabile in qualsiasi modo dalla dichiarazione sotto (vedi C. s.u. 13.12.71 n. 3620 e C. 25.5.76 n. 1877).

Si sostiene peraltro dal Lanificio Walter Banci che tali ordini non erano a lui diretti quale fornitore e che comunque non risulterebbe la sua adesione

ta alla clausola compromissoria. Circa l'individuazione della ditta fornitrice cui gli ordini erano diretti in detti ordini si legge "Verrazzano Trading co 2 Penn Plaza New York. Attn. Walter Banci" e in base a questa dicitura si vuol sostenere dalla ditta convenuta che in effetti il rapporto di fornitura della merce si istituiva tra la Bobbie Brooks e la società Verrazzano Trading a cui il Walter Banci a sua volta vendeva il tessuto. Questa tesi peraltro è smentita dalla documentazione prodotta.

Il Lanificio che produceva i tessuti ordinati dalla Bobbie Brooks, come è pacifico, era il Lanificio Walter Banci di Prato. Questo Lanificio per facilitare i suoi rapporti commerciali con gli Stati Uniti di America, aveva sostituito in detto stato la "Verrazzano Trading co" di cui era Presidente il Marzio Banci, figlio del Walter Banci (vedi all. I dell'attrice) e procuratore del Lanificio Walter Banci (vedi all. Z 12 dell'attrice) e questa società operava, come riconosce lo stesso legale americano di Walter Banci, Botwinik come "agente di vendita per il Lanificio "Walter Banci s.a.s. ed assiste quella società nei suoi rapporti con la dogana ed i clienti" (vedi All. H dell'attrice). In sostanza quindi la Verrazzano Trading co., negli ordini di fornitura era indicata quale

12

agente e domiciliataria del Walter Banci che era il  
destinatario degli ordinativi e con il quale si con-  
cludeva il rapporto, tanto vero che tutte le lettere  
di credito irrevocabili che la Bobbie Brooks faceva  
emettere in pagamento della merce ordinata con i sui  
dicati ordinativi erano fatte a favore del "Lanificio  
- "Walter Banci Prato Italy c/o Verrazzano Trading co.  
"2 Penn. Plaza New York" ed anche le fatture veniva-  
no emesse direttamente alla Bobbie Brooks dal "Lani-  
"ificio Walter Banci Prato Italy c/o Verrazzano Tra-  
"ding corp." e firmate dal Walter Banci come risult  
dai documenti prodotti dalla società attrice (alleg  
to n .3).

L'indicazione della Verrazzano Trading co. nei rap-  
porti tra le parti era preceduta, dopo la dizione  
"Lanificio Walter Banci" con le lettere C/O equiva-  
lenti a "case of" cioè a dire "a cura di" "rappre-  
"sentato da" il che conferma che i rapporti di forn-  
tura si instaurarono tra la Bobbie Brooks e il Lanif-  
cio Walter Banci quale destinatario degli ordini e  
che la Verrazzano Trading si limitava ad intervenire  
quale agente del Lanificio e, come precisato dall'avv  
Botwinik, "per curare i rapporti con la dogana e i  
"clienti". Non si può quindi fondatamente contestare  
che gli ordini di fornitura di merci contenenti la



il esplicita clausola compromissoria erano dirette al  
 on- Lanificio Walter Banci e a questo Lanificio venivano  
 ere trasmessi dalla Verrazzano Trading co., perchè in  
 va base ad essi potesse effettuare quelle forniture di  
 sul tessuti richiesti con gli ordini; forniture che in  
 ici effetti il Lanificio di Prato effettuava, come paci-  
 co. fico, e come confermato dalla utilizzazione delle  
 lva- lettere di credito irrevocabili a suo favore emesse,  
 ni- nonché dalle fatture che lo stesso Lanificio potesse  
 ra- emettere alla Bobbie Brooks firmate dallo stesso  
 ult- Walter Banci (vedi allegato n. 3 e documenti allegati  
 lega F e G all'invio degli ordini al Walter Banci in Pra-  
 to). D'altra parte non si può nemmeno fondatamente  
 rap- contestare che le proposte contrattuali, in cui si  
 ne risolvevano gli ordini della Bobbie Brooks non ven-  
 lva- nero accettate dal Lanificio Walter Banci con conse-  
 pre- guente perfezionamento del rapporto contrattuale per-  
 forn- chè le forniture richieste vennero effettuate sia  
 anif- pur dando di poi luogo ad addebiti e contestazioni  
 ni e circa la qualità della merce fornita; le lettere di  
 venir- credito emesse in relazione agli ordini vennero dal  
 llav- Lanificio rimosse e il Lanificio provvide ad invia-  
 e i- re alla Bobbie Brooks le relative fatture da lui  
 star- stesso sottoscritte, fatture in cui si faceva, come  
 i la- risulta dai documenti prodotti, esplicito riferimento

ai singoli "Purchase Order" individuati con il numero del  
che ogni ordine precisava a grosse cifre rosse in aff  
alto a destra. Proprio in quanto fatture sottoscritte non  
dal Walter Banci quale titolare del Lanificio e in un  
cui si precisava il "Purchase Order" in base al quale bio  
erano stilate si deve ravvisare a parere del Collegio le  
quella scrittura, indubbiamente proveniente dal La- inv  
nificio Banci, da cui risulta la volontà del Lanifi- e a  
cio stesso di aderire e accettare l'ordine scritto ma  
già a suo tempo trasmesso dalla Bobbie Brooks in 22  
tutte le sue parti ivi compresa la clausola compromissoria,  
soria, per cui nella specie si è venuto a realizzare Ban  
atraverso questo scambio di documenti tra le parti qua  
contraenti l'elemento formale della scrittura che ric  
secondo il testo dell'art. II della convenzione di all  
New York è necessario alla validità della clausola nel  
compromissoria. A conferma di ciò vale considerare II.  
che nel diritto anglosassone e in quello statunitense Que  
se applicabili alla specie per quanto già sopra dett Cor  
non vige una norma analoga all'art. 1341 c.c.- cie  
La difesa del Lanificio Walter Banci per contestare ten  
tale soluzione ha richiamato alcune sentenze della lat  
Suprema Corte in cui, proprio con riferimento alla la  
validità della convenzione scritta contenente il "d  
compromesso o la clausola compromissoria ai sensi "e  
Italy

I not bound  
to arbitrate

aero dell'art. II della più volte citata convenzione, si è  
affermato che le dichiarazioni scritte delle parti  
itte non si devono limitare ad un richiamo generico o ad  
in un generico riferimento nel negozio scritto di scam-  
ale bio ad un contratto tipo o ad un formulario nel qua-  
egio le sia contenuta la clausola compromissoria essendo  
a- invece necessario un richiamo specifico alla natura  
fi- e alla sostanza della clausola compromissoria mate-  
rialmente scritta aliunde (c. 13.2.71 n. 3620; C.  
22.4.76 n. 1439; C. 25.5.76 n. 1877) e poiché nella  
romi specie nelle fatture sottoscritte dal Lanificio Walter  
zare Banci il richiamo all'ordine della Bobbie Brooks in  
ti cui è inserita la clausola compromissoria sarebbe un  
e richiamo puramente generico e non specifico in ordine  
di alla clausola compromissoria non si potrebbe parlare  
la nella specie di "convention écrite" ai sensi dell'art.  
re II.  
iten- Questo richiamo alla surriferita giurisprudenza della  
det Corte Suprema non appare peraltro pertinente alla spe-  
cie apparere del Collegio, perchè le suindicate sen-  
tare tenze hanno escluso la validità del richiamo per re-  
lla lationem generica ad altro documento ove si prevede.  
lla la clausola compromissoria nelle ipotesi di documenti  
il "da chiunque provenienti e predisposti non destinati  
nsi "specificatamente a prre in essere quella deroga (al-

76

"la Giurisdizione) tra quei determinati contraenti e per di più "non mai consegnati né in originale né "in copia alla destinataria italiana" (C. 13.12.71 n. 3620); mentre nella specie la clausola compromissoria era specificatamente inserita in quel "Purchase Order" scritto indirizzato e inviato dalla Bobbie Brooks al Lanificio Walter Banci quale sua precisa e specifica proposta contrattuale, per cui la emissione della fattura con esplicito riferimento scritto ad ognuno di tali ordini scritti non implica un riferimento generico ad un documento predisposto aliunde; ma un riferimento specifico a quella proposta destinata specificatamente anche alla stipulazione d'una clausola compromissoria per cui l'adesione scritta del Lanificio senza riserva a tale proposta, implica necessariamente anche l'adesione alla clausola compromissoria in conformità sia all'art. II della convenzione di New York e sia allo stesso diritto statunitense cui devesi far riferimento ai sensi della citata giurisprudenza<sup>e</sup>/del testo della stessa convenzione (art. V lett. a). Per quanto in particolare riguarda la legislazione statunitense si deve rilevare che il The United States Arbitration Act. al § 2 sulla validità degli accordi arbitrari attribuisce genericamente tale validità alle "clausole"



"sole scritte inserite" nei contratti o agli "accordi  
 "scritti di sottomettere ad arbitrato una controver-  
 "sia" e il The Uniform Arbitration Act. del 1956 al  
 § 1 parla pure genericamente di "accordo scritto"  
 o di "clausola contenuta in un contratto scritto".  
 Entrambe queste leggi prevedono che ove una parte  
 si rifiuti di procedere all'arbitrato richiesto dal-  
 l'altra parte, questa potrà far ricorso ad una Cor-  
 te distrettuale degli Stati Uniti la quale emetterà  
 eventualmente "an order" di procedere all'arbitrato  
 dopo avere risolto positivamente le questioni sorte  
 anche in ordine alla stipulazione dell'accordo arbi-  
 trale (The United States Arbitration Act. § 4 e § 206  
 The Uniform Arbitration act del 1956 § 2-documenti  
 4 e 5 prodotti dalla difesa del convenuto). Orbene  
 nella specie in seguito al rifiuto del Lanificio  
 Walter Banci di procedere all'arbitrato richiesto  
 dalla Hobbie Brooks, questa società ebbe e convenire  
 innanzi alla Corte Federale distrettuale per il di-  
 stritto Nord dell'Ohio il Lanificio Walter Banci e  
 detta Corte emise un primo ordine al convenuto Lani-  
 ficio di partecipare al procedimento arbitrale secon-  
 do le clausole dei suoi accordi e poiché il Lanificio  
 che aveva ricevuto questo ordine aveva presentato  
 telegraficamente il 6.5.73 un ricorso alla stessa Cor-

WWW.LENVOICOMVENTION.ORG  
 IV

te facendo presente di non avere mai concluso un  
accordo scritto di arbitrato con la Bobbie Brooks,  
La Corte respingeva tale ricorso con provvedimento  
6.9.75 (vedi all. Q, R, S prodotti dalla attrice),  
il che conferma che secondo il diritto statunitense  
la clausola compromissoria era pienamente valida e  
vincolante per il Lanificio Walter Banci che in base  
ad essa era tenuto a sottostare all'arbitrato.

Superata in base alle soprasvolte considerazioni la  
prima eccezione sollevata dalla difesa del convenuto  
Lanificio, detta difesa nella sua comparsa di  
risposta ha anche eccepito una violazione dell'art.  
39 delle regole dell'arbitrato dell'"American Arbitration  
Association" non essendo stata informata  
della procedura arbitrale (vedi art. V lett. b) della  
convenzione di New York), ma questa eccezione è  
smentita dalla documentazione prodotta in causa da  
la società attrice in quanto, come già sopra enun-  
ciato non solo, stante il rifiuto del Lanificio di  
partecipare all'arbitrato, la Bobbie Brooks si premuro  
di convenirlo innanzi alla Corte Federale distrettiva  
le per l'ordine di partecipazione che gli venne notifi-  
cato, tanto vero che il Banci ne dette <sup>atto</sup> nel suo  
telegramma dell'1.5.75 con cui ricorre avverso il  
provvedimento (vedi all. O e P prodotti dalla attrice).

II: not  
informed of  
arb. proc.

~~copy~~  
~~IV~~

un ce); ma risulta anche provato che i legali del Lanificio  
oks, ficio Walter Banci negli Stati Uniti (avv. Rosenberg  
nto dello studio Giusbery e Merrill) più volte invitati  
e), a partecipare al giudizio arbitrale dalla stessa  
tense American Arbitration Association cui la Bobbie Brooks  
da e aveva fatto richiesta di arbitrato, risposero *decidendo*  
i base *scusa* di partecipare a tale procedura (vedi lettera  
Rosenberg 8.7.74 che cita i precedenti rifiuti del  
la 13/4 e 25/6/74 all. T dell'attrice) e malgrado questo  
venuto rifiuto di partecipare l'American Arbitration Associa-  
di tion continuò ad informare il Rosenberg e l'altro  
l'art. avvocato del Lanificio, Botwinik dello sviluppo del-  
Arbitr la causa e delle successive udienze (all. T (1); T  
ata (2) e T (3) dell'attrice). Queste considerazioni con-  
b) de futano: anche l'altra eccezione pure accennata nella  
ione è comparsa di risposta ("sono stati violati a quanto  
a da pare, diversi paragrafi del regolamento dell'American  
enun "Arbitration Association") con cui si tenderebbe ad  
io di affermare che la procedura arbitrale non è stata con-  
emurò forme alle regole della suddetta Associazione ( vedi  
strett art. V lett. d) perchè a prescindere dalla considera-  
anne, no zione che ai sensi dell'art. V della convenzione di  
nel suc New York incombe alla parte convenuta dare la prova  
so il di tali difformità mentre nella specie ci si limita  
la att a progettare un dubbio, la difesa del Lanificio ac-

cenna al paragrafo 20 che concerne gli avvisi delle udienze, avvisi in realtà effettuati, e al paragrafo 29 che prescrive in caso di contumacia di non applicare il principio della ficta confessio e in effetti non risulta in alcun modo che nella specie si sia applicato tale principio tanto vero che nel lodo si afferma di aver "debitamente giudicato le prove... della Bobbie Brooks...".

Al sensi dell'art V lett. e della convenzione di New York la parte convenuta può opporsi alla deliberazione del lodo dimostrando "que la sentence n'est pas encore devenue obligatoire pour les parties". Si sostiene dalla difesa del Lanificio che il lodo in questione non può essere deliberato perchè non munito del "judgment on the award" che deve essere pronunciato da una Corte distrettuale per renderlo coattivamente esigibile. In proposito deve osservarsi che nella convenzione di New York dopo lunghi contrasti tra i contraenti, si addivenne alla formulazione conclusiva dell'art. V lett. E con cui si richiede per la deliberazione soltanto che il lodo sia divenuto "obligatoire pour les parties" proprio per evitare uno dei maggiori inconvenienti della precedente convenzione di Ginevra del 1927 che imponeva il duplice exequat. Si è inteso quindi espressamente escludere l'ingenu-

III  
not binding

VI

za dell'esecutorietà della decisione limitandosi al  
requisito dell'obbligatorietà della stessa per le  
parti con riferimento alla sola efficacia del lodo  
non più impugnabile secondo la procedura arbitrale.

Tale efficacia sussiste indubbiamente nel lodo in  
questione in quanto tale lodo è definitivo e vincolan-  
te per le parti secondo la legislazione statunitense.

Infatti il The United States Arbitration Act. preve-  
de che una sentenza della Corte sia emessa sulla ba-  
se del lodo solo se le parti hanno stipulato ciò nel  
loro accordo arbitrale (§ 9) e al § 207 prevede  
che un'ordinanza di conferma sia emessa solo a discre-  
zione delle parti ed anche il § 11 del The Uniform  
Arbitration Act. del 1956 non richiede necessaria-  
mente la "confirmation of an award" da parte della  
Corte che si renderà necessaria solo ove si voglia  
procedere all'esecuzione coattiva (§ 14).

Ai sensi dell'art. V n.2 il Giudice può respingere  
l'istanza di delibazione del lodo di una propria ini-  
ziativa in due ipotesi: a) ove l'oggetto della con-  
troversia non sia suscettibile di arbitrato secondo  
la legge del suo paese e questa ipotesi indubbiamente  
non si realizza nella specie in cui trattasi di arbi-  
trato emesso in materia di rapporti commerciali su-  
scettibili di giudizio arbitrale anche secondo il

IV  
"Commercial"  
VII

nostro ordinamento; b) se il riconoscimento o l'esecuzione della sentenza sia contrario al nostro ordine pubblico.

Questa contrarietà è invocata nella specie dalla difesa del Lanificio sotto il profilo della mancanza di motivazione; ma anche questa tesi difensiva non può essere condivisa dalla Corte.

Indubbiamente nel lodo in questione ci si limita ad asserire che gli arbitrati sono stati "regolarmente" designati in armonia con la clausola compromissoria stipulata dalle sopra menzionate parti in uno scritto "datato 10.7.73; 6.9.73 e 19.10.73 ed avendo debitamente giudicate le prove e le asserzioni di Bobbie Brooks Incorporated... ed avendo il Lanificio Walter Banci... omesso di comparire dopo debita notificazione a mezzo posta raccomandata in armonia con le "regole di arbitrato commerciale dell'Associazione".

si procede senz'altro all'enunciazione del dispositivo per cui non è stato precisato l'iter logico attraverso il quale si è giunti alla decisione; ma è principio fondamentale in materia di deliberazione che la contrarietà all'ordine pubblico debba essere valutata con riferimento alle disposizioni della sentenza, al decisum e non ai motivi che l'hanno determinato (C. 10.6.68 n. 1790; C. 31.5.69 n. 1990; C. 10.2.71

n. 351; C. 12.4.72 n. 1127; C. 9.1.76 n. 44). Secondo  
la convenzione di New York nessun limite è previsto  
per il modo con il quale l'arbitro ha esercitato la pro-  
pria attività logica e si esclude che il Giudice  
della deliberazione possa riesaminare il merito della  
causa per cui la motivazione non assume alcun rilievo;  
né ha importanza il fatto che l'obbligo della motiva-  
zione per i provvedimenti giurisdizionali sia stato  
elevato a precetto costituzionale perchè se esso è  
fondamentale nel nostro diritto processuale non può  
essere considerato tale per i legislatori e le auto-  
rità giudiziarie straniere e proprio la Costituzione  
agli artt. 10 e 11 conferma la legittimità degli  
accordi internazionali.

Basterà in proposito ricordare che nel diritto anglo-  
sassone e in quello statunitense la motivazione delle  
sentenze arbitrali non è richiesta né attuata e che  
la convenzione di Ginevra del 21.4.61 resa esecutiva  
con la L. 10.5.70 n. 418 all'art. VIII ha espressa-  
mente prevista la mancanza di motivazione del lodo  
come elemento irrilevante in certi casi ai fini del-  
la deliberazione specie nelle procedure arbitrali nel-  
le quali non vi è l'uso di motivare. Per queste consi-  
derazioni quindi in conformità alla più autorevole  
dottrina deve ritenersi che la mancanza di motiva-

zione del lodo non sia contraria all'ordine pubblico  
come già ritenuto più volte da questa stessa Corte  
(vedi C.A. Firenze 7.3.57 n. 150 e C.A. Firenze 22.10.76  
Tradex-Carapelli).

In definitiva quindi per tutte le soprasvolte conside-  
razioni, in conformità alle conclusioni del P.M.;  
devesi accogliere la domanda attrice con condanna dell  
s.a.s. Lanificio Walter Banci al pagamento delle  
spese processuali.

P. Q. M.

La Corte, ogni diversa e contraria istanza, ecce-  
zione e deduzione disattesa, dichiara l'efficacia  
nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale pronun-  
ciato il 3.12.1975 dal Tribunale di Arbitrato Commer-  
ciale dell'American Arbitration Association in Cle-  
veland, contea di Cuyahoga OHio (U.S.A.) con cui il  
Lanificio Walter Banci s.a.s. di Prato è stato con-  
dannato al pagamento a favore della società Bobbie  
Brooks la somma di dollari U.S.A. 1.125.116,51 oltre  
al pagamento delle spese liquidate in dollari U.S.A.  
4.588,06.

Condanna la s.a.s. Lanificio Walter Banci al pa-  
gamento delle spese processuali a favore della so-  
cietà Bobbie Brooks, spese che tassa è liquida in L.  
10.120.500 di cui L. 6.000.000 per onorari di avvo-



**AVVISO DI RICEVIMENTO**

cato e L. 1.120.00

Così deciso dalla

camera di consiglio il

Francesco Cappellini.

*F. dele e ass. a Bobbie*



9611	1000
9641	300
<b>TOTALE</b>	<b>19661800</b>
Pena Fel. 1831	✓
Interessi 1834	
<b>TOTALE</b>	<b>L. 19661800</b>

IL DIRETTORE IN SEZIONE  
(Dott. Giacomo Gilla)

**CORTE D'APPELLO DI FIRENZE**

Depositato in Cancelleria oggi 11/8-77  
IL CANCELLIERE


REGISTRATO ALL'UFFICIO SUCCESSIONI E ATTI GIUDIZIALI DI FIRENZE IL GIORNO 16 SET 1977

N.° 9106 MOD. 71/M

Esatto L. 19661800 (di nuovo venuta in luce per un errore)

di cui L. 18000 per C.A.P. *Avv. Scavetta*

IL CASSIERE (Francesco Marasco) IL PRIMO DIRIGENTE (Dr. M. Marasco)



Copia Conforme all'originale rilasciata a favore

di Appellante

Firenze li

8 OTT 1977

IL CANCELLIERE

*Carla Massidda*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che se siano richiesti ed a chiunque spetta di mettere ad esecuzione il presente Titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi quanto ne siano legalmente richiesti.

Firenze 8 OTT 1977

IL CANCELLIERE

*Carla Massidda*

Copia conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva.

Firenze li 8 OTT 1977

IL CANCELLIERE

*Carla Massidda*

6867  
Cron.   
Dir. cr.   
 > copie   
 > f. post.   
 > not.   
 > carteg.   
 Trast.   
 10% e Quota   
 Tasse Fisse   
 Sp. Post.   
 Tabelle 2.   
 Tasse (fisse ed variabili)   
 corrisposte in modo virtuale   
 all'Uff. Giud.

2 NOV. 1977



A richiesta come in atti, io sott. Aiut. Uff. Giud. dell'Ufficio

Unico Corte Appello Firenze ho notificato copie del

presente atto al retroscritto Louise Walter Bauer   
 all'indirizzo del suo socio occupazionale presso il numero   
 e abbinati Cistario AUV. Polo Faraone, Via Sanmario 21, FI.   
 nel suindicato suo domicilio, MI consegnandola   
 *Luigi Pedraro*

Io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. addetto alla Sede di Firenze

sulla istanza come in atti, HO NOTIFICATO copie del

presente atto al sig. Dott. Giorgio Mazzoni, Via Santa   
 Trinita, 1000, quale curatore del fallimento Louise Walter Bauer   
 "Walter Bauer"

nel domicilio suindicato, avvalendomi del servizio postale

In plico raccomandato R.R. spedito dall'Ufficio Postale di   
 FIRENZE (Succ. 18) oggi li 4-11-944

L' Aiut. Uff. Giud.



Relazione di Notifica

A richiesta del fallimento della Soc.a.s. Lanificio  
Valter Banci, in persona del Curatore Dott. Giorgio  
Monzali, come sopra rappresentato, io sottoscritto  
Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte di Appello  
di Firenze ho notificato il suesteso ricorso alla  
Soc. Bobbie Brooks Incorporated, in persona del suo  
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domi-  
ciliata in Via Cavour 14 Firenze presso il suo difen-  
sore Dott. Proc. Andrea Scavetta, ivi consegnandone

copia a mani di

*Maurizio Valente,  
ufficiale, addetto alla Corte,  
che ha messo della causa*

*Giugno 1. 28/10/1987*

*Ufficiale P.  
C. Scavetta/elli*

WWW.NEWOYONVENTION.ORG